

LE DUE VERITA' GIUDIZIARIE SUL CASO USTICA

Da anni il disastro aereo, avvenuto il 27 giugno 1980 sul tratto di cielo tra l'isola di Ponza e l'isola di Ustica e nel quale trovarono la morte ben 81 persone innocenti, è avvolto da misteri e colpi di scena. La recente sentenza, emessa dalla Corte di Cassazione III^a sez. civile in data 28 gennaio 2013 (n. 1871), ritenendo “*abbondantemente e congruamente motivata*” la tesi del missile come causa dell'esplosione in volo del DC9 ITAVIA, addebitando al Ministero Difesa ed al Ministero dei Trasporti responsabilità omissive in materia di controllo, vigilanza e sicurezza delle aerovie aperte al traffico civile, condannando gli stessi al pagamento delle somme risarcitorie nei riguardi dei familiari delle vittime titolari del ricorso giudiziario, pone sorprendentemente all'attenzione della pubblica opinione il problema dell'esistenza di “due” delle c.d. “verità giudiziarie” relativamente alla medesima vicenda, dovendo ricordare che sulla stessa esiste già una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede “penale” in data 10 gennaio 2007. In quest'ultima si conferma quanto emerso in Corte d'Assise di Appello il 15 dicembre 2005 che così si può sintetizzare: assoluzione di Alti Ufficiali dell'Aeronautica Militare da gravi imputazioni connesse con la stessa vicenda, impossibilità di poter affermare con certezza la causa dell'esplosione in volo del DC9 dovendo escludere sia l'ipotesi del missile dato che la carcassa dell'aereo non reca segni dell'impatto del missile stesso (vds pag. 116 “Motivazioni” della sentenza) e sia quella della bomba a bordo, alla quale si opponeva, non l'assenza di evidenze dell'esplosione interna nella carcassa, ma solo il mancato riscontro della circostanza secondo cui l'ignoto attentatore, per poter programmare opportunamente il timer, fosse a conoscenza del dato che l'aereo sarebbe partito da Bologna con 2 ore di ritardo come in effetti era avvenuto, sottolineando infine che “*tutto il resto, non essendo provato, è solo frutto della stampa che si è sbizzarrita a trovare scenari di guerra calda e fredda*”. A proposito della considerazione fatta dal Giudice sul

ritardo dell'aereo, merita comunque che venga riferito, per doverosa informazione, che esiste anche una corrente di pensiero che spiega la circostanza con l'intenzione dell'attentatore di programmare il timer per un'esplosione dell'ordigno non in volo, ma dopo l'atterraggio a Palermo.

Ciò puntualizzato, onde meglio comprendere la diversa portata delle due sentenze citate, appare necessario fare riferimento ai due iter seguiti per gli specifici processi celebrati uno in sede civile ed uno in quella penale. Ed il tutto allo scopo non solo di fornire una corretta informazione sulle vicende ma anche e principalmente affinché non si premi, come già si sta verificando, il convincimento che la "verità giudiziaria" da preferire sia quella patrocinata dal processo civile e cioè quella del missile come causa della caduta del DC9.

Iniziando "dall'iter penale", da quello cioè che è stato il primo a prendere avvio ed a terminare, va ricordato quanto segue: le indagini si concludono il 31 agosto 1999 (ben 19 anni dopo il fatto!) con una sentenza istruttoria con la quale si prosciogliono da accuse numerosi militari dell'Aeronautica Militare e nel contempo si ordina il rinvio a giudizio di 4 Generali A.M.. Tale rinvio a giudizio è proposto dall' "accusa", cioè dai 3 Pubblici Ministeri (Dott. Salvi, Roselli, e Nebbioso) ed è accolto dal Giudice istruttore (Dott. Priore), ipotizzando, a carico dei Generali, il reato di "Alto tradimento" per aver impedito, tramite comunicazione di informazioni errate, l'esercizio delle funzioni del Governo (art.289 cp ed art. 77 cpm). Per quanto attiene invece alla "causa" che aveva prodotto l'esplosione del DC9, con riferimento alle principali "figure istituzionali" chiamate ad esprimersi in sede istruttoria e dibattimentale, vanno riportate alla memoria le conclusioni che seguono: *il Collegio Peritale d'Ufficio, composto da ben 11 esperti di fama internazionale, si pronuncia all'unanimità a favore dell'esplosione interna, dopo aver sottoposto ad esame il 94% del relitto dell'aereo portato nel frattempo in superficie. La parte deputata all' 'accusa', cioè i tre P.P.M.M., a loro volta così si esprimono: "l'esplosione all'interno dell'aereo, in zona non determinabile, di un ordigno è dunque la causa della perdita del DC9 per la quale sono stati individuati i*

maggiori elementi di riscontro”, per poi affermare ancora: *“certamente non vi sono prove di un missile o di una sua testata”* (vds pagg. 404 - 405 REQUISITORIA P.P.M.M., presentata e discussa anche in Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle “Stragi”). Il Giudice Istruttore perviene, invece, ad una conclusione secondo la quale la causa più probabile del disastro aereo sarebbe da ricercare nell’onda d’urto di un missile o in una quasi collisione con un velivolo ad alta velocità vicinissimo al DC9 (il G.I., pur invitato dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle stragi, si rifiuta di presentarsi a Palazzo San Macuto per rispondere ad alcuni quesiti – inerenti alla sua istruttoria – inviatigli dall’Organismo d’Inchiesta Parlamentare). Nel processo in Corte d’Assise di appello (che per il “merito” della vertenza va considerato come ultimo “passo” dell’iter dibattimentale), si perviene a risultanze ben diverse da quelle ipotizzate dal G.I. sia per quanto attiene al missile come causa del disastro (vds. considerazioni di anzi riportate) e sia a riguardo dello scenario aereo ipotizzato nelle vicinanze del DC9, a proposito del quale la Corte così si esprime (vds pag. 68 “Motivazioni” sentenza): *“la presenza di altri aerei deducibile dai tracciati radar non raggiunge, in alcuna analisi, il valore della certezza assoluta e quindi di prova”* (si rammenta che la formula probatoria per il processo penale è: *“al di là di ogni ragionevole dubbio”*). Sempre nella stessa sede, con riferimento alle perizie ed alle consulenze tecniche, si afferma (vds pag.116 “Motivazione”): *“in termini di certezza nulla è emerso”*, aggiungendo che *“tutto il resto è fantapolitica o romanzo che potrebbero anche risultare a interessanti se non vi fossero coinvolte 81 vittime innocenti”*, non senza aver prima sottolineato (pag. 49 “Motivazione”) che i vari tecnici e periti, a proposito delle cause del disastro, hanno potuto formulare solo “ipotesi”.

Riferendoci ora “all’iter civile” (finalizzato solo al risarcimento dei danni) va per primo evidenziato che lo stesso prende avvio con la “citazione” del 15 aprile 1981 con la quale l’ITAVIA (società cui apparteneva il DC9) conviene in giudizio, presso il Tribunale di Roma, i Ministeri della Difesa, dei Trasporti e dell’Interno (difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la sciagura nella

quale era andato distrutto un proprio aeromobile (DC9). Allo svolgimento di questo “primo” procedimento “civile” “si ricollegano poi, dal punto di vista concettuale, altri procedimenti civili avviati a Roma (Sig. Davanzali: socio, amministratore e Presidente ITAVIA) e soprattutto a Palermo (eredi e familiari delle vittime). Tutti questi ulteriori procedimenti (uno, appena definito in Cassazione, sul quale abbiamo già riferito; quattro in trattazione presso Corti di Appello e due in corso di svolgimento presso il Tribunale Civile di Palermo) sono stati di fatto condizionati, nel loro svolgimento, dagli sviluppi della prima vertenza promossa dall’ITAVIA ed, in particolare, dal “primo grado” del pertinente procedimento che si conclude con una sentenza, emessa nel 2003, dal Giudice Ordinario Aggregato (G.O.A.) – Avv. Francesco BATTICANI, con la quale i Ministeri convenuti vengono condannati al risarcimento dei danni in favore della parte “attrice”. Tale precedente, che propende per uno scenario in cui sono presenti più velivoli intorno al DC9, rappresenta, sebbene con diverse sfumature, un riferimento per tutti i successivi procedimenti giudiziari (fino al punto da far parlare l’Avvocatura Generale dello Stato di “*appiattimento*” sulla pronuncia del G.O.A. del 2003). E ciò nonostante che, in ambienti qualificatissimi in materia di diritto, ci si sia più volte spinti a definire azzardato affidare ad un giudice – funzionario (nel caso specifico *onorario*), reclutato secondo i modelli burocratici e quindi privo di quell’autorevolezza che nasce solo dal prestigio conquistato in precedenti esperienze, la facoltà di decidere da solo, con sentenze esecutive, anche controversie di grande rilievo (vds pagg. 111-112 “Istituzioni e Liberalismo” di V. Caianiello, a cura di Fabio Cintioli, ed edizione Rubbettino, 2005).

In stretta sintesi, la sentenza “Batticani” nell’anno 2003, allorquando cioè non si è ancora concluso né il dibattimento “penale” di 1° grado (la cui sentenza è datata 30 aprile 2004), né quello di 2° grado (sentenza 5 dicembre 2005), né quello in Cassazione (sentenza 10 gennaio 2007), perviene alla conclusione che il DC9 possa essere stato abbattuto da un missile lanciato da altro aereo viaggiante lungo la stessa rotta del velivolo ITAVIA. Poiché, come già ricordato, tale giudizio condiziona poi, in modo

più o meno indiretto, tutti gli altri procedimenti civili e non potendo, per ragioni di spazio, prendere in esame le pertinenti numerose articolazioni processuali civili, si sintetizza il tutto rilevando che: il primo procedimento promosso da familiari delle vittime, che è poi l'unico a pervenire fino ad ora al giudizio di ultima istanza - sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2013 (lo abbiamo trattato nella prima parte delle nostre note), ricalca la logica "Batticani" non solo per quanto attiene alla formula probatoria ("il più probabile che non": formula convalidata dalla Corte di Cassazione Civile), ma è anche in consonanza con le indicazioni fornite dalla "parte civile" a favore della tesi "missile", facendo specifico riferimento a: Perizia "Blasi" che si pronuncia a maggioranza (3 periti a favore e 2 periti contrari) propendendo per l'ipotesi "missile" dopo l'esame del solo 34% del relitto e prima che si fossero consolidati i risultati del Collegio Peritale d'Ufficio "Misiti" già ricordato e che si pronuncia esaminando ben il 94% del relitto; Perizia Radaristica "Dalle Mese" favorevole ad uno scenario aereo con più velivoli nelle vicinanze del DC9 (scenario poi "smentito" in sede di Processo Penale d'Appello); nonché 31 elementi interpretati dal solo G.O.A. e riguardanti una serie di risultanze peritali che renderebbero, a parere di quest'ultimo, improbabile l'esplosione interna (evidenze quasi tutte discendenti dalle già citate perizie "Blasi" e "Dalle Mese" prodotte nell'istruttoria Bucarelli-Priore). C'è da aggiungere ancora che nella sentenza di Corte di Appello "Civile", sempre a proposito della stessa vertenza, si evidenzia che, nel procedimento, non sono stati acquisiti gli atti dell'accertamento penale reiteratamente richiesti, dal Giudice Istruttore di 1° Grado di Palermo, all'Ufficio "Istruzione" del Tribunale di Roma, così come è anche posto in evidenza il fatto che l'Avvocatura Generale dello Stato, nel difendere i Ministeri, avrebbe potuto produrre in giudizio (e non lo ha fatto) atti ulteriori dell'accertamento penale abbondantemente comprovanti l'esclusione dell'ipotesi "missile".

In definitiva, l'attuale ordinamento giudiziario del nostro Paese con le modifiche apportate al codice di procedura penale nel 1990, con le quali, a differenza di prima, si prevedono per lo stesso fatto percorsi differenti ed indipendenti (uno in sede "penale" per l'accertamento – collegiale sin dal

primo grado – dei reati, utilizzando la formula probatoria “al di là di ogni ragionevole dubbio” ed uno in sede “civile” – in configurazione monocratica in primo grado G.O.A. – per l’accertamento “risarcitorio” con la formula probatoria “il più probabile che non”) può portare, così come avvenuto per il caso Ustica, a due Sentenze diverse e quindi a due “verità” giudiziarie diverse. E ciò a fronte di percorsi minimamente confrontabili tra di loro. Quello “penale” infatti matura a seguito di un lungo, approfondito e dispendioso iter (sempre in sede collegiale) che, nel caso Ustica, è durato 27 anni (1980 – 2007) con 1.750.000 pagine di istruttoria, 4.000 testimoni e 277 udienze in contraddittorio con le parti.

L’iter “civile” abbraccia, invece ed essenzialmente, una soluzione meramente documentale (fondata sull’utilizzo di una minima parte delle risultanze dell’iter penale) che si conclude con una categorica e fuorviante costruzione “fraseologica” (tesi del missile “abbondantemente e congruamente motivata”), a sua volta frutto di un elaborazione svolta in origine da un Giudice Onorario (G.O.A.) che, operando in sede monocratica, nel caso Ustica valuta appunto solo una parte di moltissimi elementi tecnici e documentali emersi nel procedimento penale (e che in quella sede producono affermazioni giudiziarie di segno profondamente diverso). Tutto ciò non vuole significare una censura allo sforzo della nostra Magistratura volto ad assicurare il dovuto risarcimento agli aventi diritto. Serve solo a puntualizzare che la pronuncia risarcitoria in sede civile non può confrontarsi né tanto meno confondersi con quella penale che obbedisce al ben più rigoroso e selettivo principio “dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”. Osservazione questa che serve anche ad evitare che parti del circuito mediatico, stimolate in qualche caso da speculazioni di tipo vario e soprattutto dall’appeal della tesi del “missile”, possano poi far assurgere detta tesi a “verità definitiva ed assoluta” nell’immaginario collettivo. Si possono così sovvertire importanti principi giuridici ed avallare, come verità storico-giudiziali, sentenze che si limitano solo a sottolineare ai fini risarcitori “il lancio di un missile” come causa più probabile della sciagura, in un quadro complessivo che esplicitamente ammette, contempla e non esclude altre possibili cause. Ci sarebbe quindi

molto da pensare ed anche da fare negli ambiti competenti perché non abbiano più a verificarsi confusioni, speculazioni ed anche “pigrizie istituzionali” nelle azioni che potrebbero fornire i tasselli che ancora mancano, per il caso Ustica, al mosaico della completa verità sia giudiziaria e sia storica, così come abbiamo più volte indicato e documentato in altri nostri interventi pubblicitici e saggistici.

Vincenzo Ruggero Manca